

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 39 DEL 27 OTTOBRE 2017

LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2018

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale che introduce disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Pagina 4

CREDITO PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITÀ: ESTESO AL 2017

Il decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018 ha esteso il credito d'imposta anche alla stampa on-line, per gli investimenti effettuati a partire dal 24.06.2017 e fino al 31.12.2017. Pagina 9

GLI AVVISI DI IRREGOLARITÀ DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L'Agenzia delle Entrate ha cominciato ad inviare avvisi di irregolarità ai contribuenti che hanno omesso il versamento dell'Iva del 1° trimestre, in base alle risultanze del modello "comunicazione liquidazioni periodiche Iva" presentato per il primo trimestre.

Pagina 11

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

ANTIRICICLAGGIO, NUOVE SANZIONI

Nella nostra consueta rubrica facciamo un riepilogo del nuovo sistema sanzionatorio in materia di antiriciclaggio introdotto con il d.lgs. 231/2007.

Pagina 15

Prassi della settimana

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico Pagina 22

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico Pagina 22

I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico Pagina 23

SCADENZARIO

SCADENZARIO DAL 27.10.2017 AL 10.11.2017

Pagina 24



La settimana in Breve

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Rottamazione cartelle 2017: pubblicati i modelli

Pubblicati sul sito Agenzia delle Entrate-Riscossione i modelli per la definizione agevolata 2017 prevista dal decreto fiscale 148/2017 collegato alla Manovra 2018. Sul portale è pertanto disponibile il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno cioè nel periodo che va dal 01.01.2017 al 30.09.2017 e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l'adesione alla definizione agevolata perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione.

Riforma del fallimento 2017: le novità nel concordato preventivo

La riforma alla disciplina del fallimento 2017 estende la sua portata anche al concordato preventivo.

In particolare il Governo è chiamato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, ad adottare decreti mediante cui:

- procedere all'adozione di concordati di natura liquidatoria e integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale;
- definire il tetto massimo dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore;
- prevedere che i crediti dei professionisti possano essere considerati prededucibili solo ove la procedura sia aperta dal tribunale;
- sopprimere l'adunanza dei creditori;
- integrare la disciplina dei rapporti pendenti;
- estendere il beneficio dell'esdebitazione anche ai soci illimitatamente responsabili;
- riordinare la disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi.

Elenchi split payment pubblicati dal MEF: slittano al 31 ottobre

Con un comunicato stampa il MEF ha reso noto che la pubblicazione degli elenchi delle società controllate e quotate soggette allo split payment, è rinviata al prossimo 31 ottobre. Tale rinvio è dovuto all'attivazione di una specifica applicazione informatica presente sul sito MEF che consentirà alle società interessate di segnalare direttamente eventuali incongruenze o errori, oltre che facilitare la consultazione degli elenchi stessi.

Infedeltà nelle dichiarazioni: chiarimenti nella Risoluzione dell'Agenzia

Con la Risoluzione 131 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla circostanza attenuante nelle dichiarazioni infedeli. In particolare, per beneficiare della riduzione prevista in caso di "circostanze attenuanti" è necessario che il componente positivo sia stato già erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito nell'annualità



in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Con riferimento al componente negativo, invece, è necessario che lo stesso non sia stato dedotto più volte.

Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing

Forniti chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate su super e iper ammortamento dei beni acquisiti in leasing nella Risoluzione 132. Le richieste di chiarimenti riguardano la possibilità di fruire della maggiorazione nell'ipotesi in cui, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l'investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing. In relazione all'ipotesi di compensazione dell'acconto versato al fornitore con il maxi-canone iniziale da corrispondere alla società di leasing, l'investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Con riferimento alla restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato, l'investitore può, fruire della maggiorazione a condizione che in sede di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxi-canone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Etichetta pomodoro: firmati decreti per obbligo di origine per conserve, sughi

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato firmato il decreto interministeriale per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro. Il provvedimento introduce la sperimentazione per due anni e si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro. Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le diciture "Paese di coltivazione del pomodoro" e "Paese di trasformazione del pomodoro".

Concludiamo con l'avviso dell'Agenzia delle Entrate di mercoledì 25 ottobre 2017 sulle false email e sms su rimborsi o avvisi di pagamento, per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione o Equitalia con l'invito a scaricare file o utilizzare link esterni per effettuare pagamenti o avviare procedure di rimborso. Si tratta di messaggi che potrebbero danneggiare pc, smartphone e tablet, attraverso l'utilizzo di file contenenti virus o collegamenti a siti web esterni potenzialmente pericolosi.



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018

Con il Consiglio dei Ministri n. 50 del 13 ottobre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, è stato approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Il testo del decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta n. 242 del 16.10.2017 con il numero 148/2017.

Di seguito le novità fiscali contenute nel decreto legge.

DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2018

Una delle maggiori novità contenute nel DL è la **riapertura** della cd. **rottamazione delle cartelle esattoriali**, introdotta proprio l'anno scorso con il decreto fiscale 193/2016¹ collegato alla Legge di Stabilità 2017.

L'articolo 1 del decreto in commento:

- per prima cosa estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l'inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo;
- poi tratta il tema della rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, disciplinando la cd. Rottamazione Bis.

In particolare, l'articolo 1 del DL 148/2017 nei primi commi prevede che:

- i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017, perciò coloro che non avevano adempiuto entro le date sono ancora in regola;
- per i carichi definibili compresi in piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata per il mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a:
 - o **presentare entro il 31.12.2017 istanza**² all'Agente della Riscossione;
 - o **pagare le rate in un'unica soluzione entro il 31.05.2018** oppure in tre rate di pari importo pagate nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2018 e gli interessi dal 1ºagosto 2017 al 4.5% annuo.

Nell'istanza il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende

ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI

(Art.1, commi 1-3)

¹ Convertito con modificazioni dalla Legge 225 del 1° dicembre 2016.

² Con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31.10.2017.



effettuare il pagamento delle somme.

Con la presentazione dell'istanza si producono gli effetti della rottamazione pertanto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione.

Entro il 31.03.2018 l'Agenzia delle Entrate deve indicare al debitore l'importo di tutte le rate non pagate scadute fino al 31.12.2016 dei piani di dilazione in essere al 24.10.2016 e dei relativi interessi di mora, mentre entro il 31 luglio 2018 deve comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché delle relative rate e il giorno, mese di scadenza di ciascuna di esse.

L'articolo 1 oltre a prevedere l'estensione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, disciplina anche la rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017. Il debitore deve manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo un'apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di:

- luglio 2018;
- settembre 2018;
- ottobre 2018:
- novembre 2018;
- febbraio 2019.

L'agente della riscossione:

- a) entro il 31 marzo 2018, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
- b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle relative rate con le rispettive scadenze.

A seguito della presentazione della dichiarazione per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.



La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

NUOVA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

(Art. 1, commi 4-11)

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI NEI

Il decreto legge contiene anche una norma di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali. In particolari, nell'articolo 2 del D.L 14/2018 è previsto che nei confronti delle persone fisiche che al 9 settembre 2017, avevano la residenza/sede legale/sede operativa, nel territorio dei



TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI

(art.2)

comuni di:

- ♦ Livorno³;
- Rosignano Marittimo;
- Collesalvetti (provincia di Livorno;

sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli

derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione scadenti tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018.



La sospensione **non si applica alle ritenute** che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.



Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.**

Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile (split payment).

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del DL 148/2017 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

In particolare, tale meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri:
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui sopra;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB⁴ della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme.

INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI E IN MATERIA DI AUDIOVISIVO

ESTENSIONE SPLIT

PAYMENT

(art. 3)

Continuano gli incentivi fiscali a favore degli investimenti in pubblicità. In particolare, l'articolo 4 del collegato fiscale, modificando quando previsto nella cd. Manovra correttiva 2017⁵, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi possano fruire anche per gli **investimenti sostenuti nella seconda**

³ Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

⁴ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

⁵ All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96



metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie (art. 4) su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali. Il credito di imposta è pari • al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, • al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative. Inoltre viene riconosciuto un credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. **STERILIZZAZIONE** Il decreto legge sterilizza parzialmente per un anno l'aumento dell'IVA **INCREMENTO** prevedendo che dal 1° gennaio 2018 l'aliquota IVA al 10% passi a: **ALIQUOTE IVA PER** L'ANNO 2018 11,14% per il 2018 12% per il 2019. (art. 5) Un altro tema affrontato dal collegato fiscale sono gli interventi a favore delle **INTERVENTI A** grandi imprese in crisi. In particolare possono essere concessi finanziamenti in **FAVORE DELLE** favore di imprese⁶ di grandi dimensioni in stato di insolvenza, che presentano **GRANDI IMPRESE IN CRISI** rilevanti difficoltà' finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. (art. 11) Per tali motivi il Fondo crescita sostenibile è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018. Il decreto legge all'articolo 13 prevede alcune norme cd. "disposizioni anti scorrerie" in materia di trasparenza societaria modificando il D. Lgs 58/98. Infatti, come introdotto nella relazione di accompagnamento al decreto legge "il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei ha reso indifferibile ed urgente approntare adeguati strumenti di difesa, volti a garantire la trasparenza dei mercati e la possibilità di verificare la reale natura degli investimenti che possono minacciare gli interessi **NORME IN** nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli MATERIA DI occupazionali". **TRASPARENZA** Pertanto per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto **SOCIETARIA**

(art. 13)

Pertanto per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria, si è esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.

In particolare, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del relativo capitale, deve essere effettuata una dichiarazione in cui sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

⁶ Di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.



- i modi di finanziamento dell'acquisizione;
- se agisce solo o in concerto;
- se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
- le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
- se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB con proprio regolamento deve prevedere disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.

MODIFICHE AL
DECRETO-LEGGE
15 MARZO 2012,
N. 21 IN MATERIA
DI REVISIONE
DELLA DISCIPLINA
DELLA GOLDEN
POWER E DI
CONTROLLO DEGLI
INVESTIMENTI
EXTRA UE

(art. 14)

L'articolo 14 del collegato fiscale contiene la cd. disciplina Golden Power.

Infatti "il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei da parte di operatori extra-UE, favorito dalle condizioni determinatesi dopo molti anni segnati dalla crisi e dal conseguente generale indebolimento delle economie degli stati membri, rende necessario aggiornare gli strumenti di difesa per contrastare gli investimenti che minacciano gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali.

In questa prospettiva si è provveduto ad estendere, con esclusivo riferimento alle ipotesi di operazioni poste in essere da soggetti esterni all'UE, l'ambito di applicazione dei poteri speciali.

In particolare, con appositi regolamenti, saranno individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica oggetto della nuova disciplina, quali, ad esempio, le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui:

- immagazzinamento e gestione dati e le tecnologie critiche,
- l'intelligenza artificiale,
- la robotica.
- i semiconduttori,
- le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso,
- la sicurezza in rete,
- la tecnologia spaziale o nucleare, ecc.

Viene pertanto modificato il DL 21/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi

OGGETTO: Credito per investimenti in pubblicità: esteso al 2017

La Manovra correttiva ha introdotto, a partire dal 2018, il **credito d'imposta per gli investimenti incrementali in pubblicità** effettuati sulla stampa e sulle emittenti televisive/radiofoniche.

Il decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018 ha esteso il credito d'imposta anche alla stampa on-line, per gli investimenti effettuati a partire dal 24.06.2017 e fino al 31.12.2017.

Un decreto attuativo, di prossima emanazione, stabilirà: le tipologie di investimento che danno diritto al beneficio; i casi di esclusione; le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito; la documentazione richiesta; il sistema dei controlli volti ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla legge.

CREDITO PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITÀ: ESTESO AL 2017

Durante l'iter di conversione in legge della c.d. Manovra Correttiva (D.I. 50/2017) è stata introdotta un'agevolazione **nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi** che effettuano investimenti in pubblicità.

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta**, da usare solo in compensazione, pari al **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati, elevato al 90% per le micro imprese, PMI e startup innovative. Pertanto più alto è l'incremento, più alto sarà poi il credito d'imposta riconosciuto.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INCREMENTALI IN PUBBLICITÀ

Per usufruire del beneficio è necessario effettuare un **investimento** in campagne pubblicitarie, effettuate tramite la stampa (periodica/quotidiana), emittenti televisive e radiofoniche locali, **superiore di almeno l'1% di quello effettuato nell'anno precedente** (si parla infatti di investimento incrementale).

Per esempio, supponendo di aver sostenuto, nell'anno "n", spese per pubblicità per 10.000 Euro, è possibile usufruire del credito d'imposta se nell'anno "n+1" si sostengono spese almeno pari ad Euro 10.100 (con un incremento dunque di almeno l'1%). In questo caso, supponendo di aver sostenuto nell'anno n+1 spese pubblicitarie per 12.000 Euro, il credito d'imposta sarà pari a 1.500 Euro [(12.000-10.000)×75%].

Il beneficio decorre dal 2018, ma si segnala che in sede di esame del



disegno di legge di conversione del D.I. 50/2017, il Governo aveva accolto la proposta del senatore Lai⁷, impegnandosi a chiarire che il credito d'imposta verrà assegnato nel 2018, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24.06.2017 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.I. 50/2017).

Il decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018 (D.I. 148/2017), sembra accogliere tale orientamento, in quanto estende⁸ l'ambito di applicazione dell'agevolazione anche agli investimenti pubblicitari sulla stampa online (prima esclusa), effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione, nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

L'estensione al 2017 è però limitata alla stampa, e non comprende le emittenti televisive e radiofoniche locali.

IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

La norma richiede l'emanazione di un decreto attuativo, che doveva essere emanato entro il 22/10/2017 (entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra correttiva), per stabilire:

- le modalità e i criteri di attuazione della disposizione;
- gli investimenti che danno accesso al beneficio e i casi di esclusione;
- le procedure di concessione del credito d'imposta;
- la documentazione richiesta;
- le regole sull'effettuazione dei controlli;
- le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti

⁷ Ordine del giorno G/2853/218/5.

⁸ Inserendo il comma 3 bis all'art. 57 bis del D.I. 50/2017.



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Gli avvisi di irregolarità delle liquidazioni periodiche Iva

Come noto il D.L. 193/2017 ha introdotto, per le operazioni effettuate dal 2017, l'obbligo di comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche Iva**.

L'Agenzia delle Entrate dopo aver inviato nei mesi scorsi lettere sull'invito a ravvedersi per i contribuenti che non hanno versato l'Iva del l° trimestre ha cominciato ad inviare **avvisi di irregolarità 54 bis del Dpr n. 633/1972** per gli importi comunicati ma non pagati **precludendo** così per il contribuente la possibilità di **ravvedersi**.

GLI AVVISI DI IRREGOLARITÀ DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Dopo la trasmissione della comunicazione l'Agenzia delle Entrate rende noto al contribuente o al suo intermediario:

- gli esiti derivanti dall'esame dei dati indicati;
- ♦ la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni dei dati delle fatture;
- la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tuttavia il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le comunicazione del I trimestre 2017 trasmesse entro lo scorso 12 giugno ai contribuenti che non hanno eseguito il pagamento o lo hanno eseguito in misura inferiore, l'agenzia delle Entrate, nel mese di luglio, ha recapitato nel **cassetto fiscale** una **comunicazione**, cosiddetto avviso

bonario, o "lettera – compliance", per invitare il contribuente a ravvedersi e

beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Si trattava, in sostanza, di una lettera che rientrava nella nuova politica dell'Agenzia delle Entrate che per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l'**adempimento spontaneo** degli obblighi tributari (la cosiddetta tax compliance), viene comunicato al contribuente l'irregolarità, prima che l'Agenzia notifichi un avviso di accertamento, in modo che il destinatario della comunicazione possa regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il ravvedimento operoso.

AVVISI DELL'AGENZIA



Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha cominciato ad inviare nuove lettere nel caso in caso di mancata adesione all'invito fatto nella prima lettera, dove si segnalava anche questa successiva inadempienza. Queste nuove missive affermano infatti che: "lo scorso mese di luglio le **AVVISI DI** abbiamo segnalato, con una lettera di invito alla compliance, messa a IRREGOLARITÀ EX. disposizione nel suo cassetto fiscale e all'interno del servizio fatture e ART. 54 - BIS DPR corrispettivi, possibili anomalie relative ai versamenti dell'Iva dovuta in base al 633/72 modello "comunicazione liquidazioni periodiche Iva" presentato per il primo trimestre. Con quella lettera la invitavamo a segnalarci eventuali elementi e dati non considerati o valutati erroneamente o, in alternativa a versare il dovuto tramite ravvedimento. Ciò nonostante, dai controlli che abbiamo effettuato successivamente, risultano ancora versamenti omessi o carenti". Questa seconda lettera corrisponde ad una vera e propria comunicazione emessa in seguito al controllo automatico ex art. 54 bis del Dpr n. 633/1972. Ricordiamo che in questo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni; • oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto. Più precisamente se: • i rilievi dell'Agenzia delle Entrate risultano corretti il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell'ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%) con preclusione per il contribuente della possibilità di ravvedersi. • il contribuente **non riconosce la validità** della comunicazione è possibile: CONSEGUENZE √ accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici PER IL CONTRIBUENTE (Fisconline ed Entratel): √ utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella Pec dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it; √ telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848 800 444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax: rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l'ufficio rettifica parzialmente l'importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello F24 con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l'ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l'imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%). Il versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo **RATEIZZAZIONE** automatizzato ex articolo 54-bis Dpr 633/1972 può essere rateizzato (articolo 3-**DELLE SOMME** bis Dlgs 462/1997). DOVUTE Il Dlgs 159/2015 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015) ha modificato la disciplina della rateazione. La nuova disciplina prevede:



- l'aumento del numero massimo di rate trimestrali, per importi dovuti fino a 5.000 euro, che passa da 6 a 8 (resta fermo, invece, il numero massimo di 20 rate per importi superiori a 5.000 euro);
- l'introduzione del principio di "lieve inadempimento" (articolo 15-ter Dpr 602/1973);
- in caso di decadenza dalla rateazione, l'iscrizione a ruolo dei soli "residui" importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

In particolare:

- l'importo dovuto fino a 5.000 euro comporta una massimo di 8 rate trimestrali di pari importo mentre;
- se l'importo è superiore a 5.000 bisogna pagare un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

L'importo della **prima rata** deve essere versato entro il termine di **trenta giorni dal ricevimento** della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici).

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa).

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio on line apposito che effettua la rateizzazione degli avvisi ricevuti al seguente link http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la **decadenza dal beneficio** della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Non si decade dal beneficio della rateazione in caso di "lieve inadempimento" dovuto a:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Nei casi di "lieve inadempimento", nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a **ruolo** dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 D.lgs. 471/1997, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 D.lgs. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.

INIBIZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si evidenzia il fatto che con queste nuove comunicazioni per il contribuente viene **preclusa** la possibilità di **ravvedersi** nel caso di omesso versamento dell'Iva derivante dalla liquidazione periodica.

Secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs 472/1997 a seguito della riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 2015, viene garantita



una maggiore gradualità nelle riduzioni delle sanzioni (da 1/10 ad 1/5) eliminando la causa ostativa della possibilità del ravvedimento in seguito all'inizio di qualsiasi attività accertativa. Ciò, però, ad eccezione del caso dei controlli formali.

Fino al periodo d'imposta 2016

- il controllo automatizzato avveniva con un ritardo più ampio e certamente successivo al termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, oltre il quale la CM 42/2016 ha ritenuto non più ammesso il ravvedimento per i versamenti periodici;
- il contribuente poteva contare sulla possibilità di fruire del ravvedimento operoso in un arco di tempo più lungo.

Con l'introduzione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche ciò non è più possibile e l'Agenzia delle Entrate procederà a controllare la tempestività di tutti i versamenti dell'Iva prima della presentazione del mod. Iva relativo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti



SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

ANTIRICICLAGGIO, NUOVE SANZIONI

Introduzione

Il d.lgs. 231/2007, in attuazione della Direttiva 2015/849 UE, ha revisionato il sistema sanzionatorio in materia di antiriciclaggio, delineando nuovi confini tra le sanzioni penali e quelle amministrative in caso di violazione:

- degli obblighi di adeguata verifica e astensione;
- degli obblighi di conservazione;
- degli obblighi di segnalazione;
- degli obblighi di comunicazione per i componenti degli organi di controllo;
- degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF e degli ispettori del MEF;
- degli obblighi imposti a intermediari bancari e finanziari;
- delle disposizioni relative alle limitazioni all'uso del contante, dei titoli al portatore e degli obblighi di comunicazioni al MEF.

INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Quando scatta il **penale** per le violazioni degli obblighi antiriciclaggio?
- 2. Quali sono le violazioni degli obblighi antiriciclaggio che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative?
- 3. Quando la sanzione amministrativa viene applicata in misura ridotta?
- 4. In caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, quali sono i **criteri per la fissazione della sanzione?**
- 5. Quali sono le sanzioni a carico dei componenti degli **organi di controllo**, per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie?
- 6. Quali sono le sanzioni per le violazioni delle disposizioni sull'uso del contante?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUANDO SCATTA IL PENALE PER LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO?

- **R.1** Con la riforma della normativa antiriciclaggio costituiscono fattispecie di **reato**:
 - la violazione del divieto di comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta;
 - la falsificazione dei dati o l'utilizzo di dati falsificati;
 - l'utilizzo indebito/la falsificazione o alterazione di carte di credito, di pagamento, o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti il prelievo di denaro contanti o all'acquisto di beni o alle prestazioni di servizi;
 - il possesso, la cessione o l'acquisto di carte di credito, di pagamento, o di qualsiasi altro documento analogo di provenienza illecita, comunque falsificati o alterati, e di ordini di pagamento prodotti con essi.

In relazione a tali tipologie di reato sono previste le seguenti sanzioni penali e multe:

VIOLAZIONE	SANZIONE PENALE	AMMENDA/MULTA	
Divieto di comunicazione al			
dell'avvenuta segnalazione di	Reclusione da 6 mesi ad 1 anno	Da 5.000 a 30.000 €	
operazione sospetta			
Falsificazione dei dati o l'utilizzo	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Da 10.000 a 30.000 €	
di dati falsificati	Reclosione da o mesi a o anni		
Utilizzo indebito/falsificazione o		Da 10.000 a 30.000 €	
alterazione di carte di credito,			
di pagamento, o di qualsiasi	Reclusione da 1 a 5 anni		
altro documento che abiliti il			
prelievo di denaro contanti o			
all'acquisto di beni/servizi			
Possesso/cessione /'acquisto di			
carte di credito, di			
pagamento, o di qualsiasi altro			
documento analogo di	Reclusione da 1 a 5 anni	Da 310 a 1.550 €	
provenienza illecita, e di ordini			
di pagamento prodotti con			
essi			



D.2 QUALI SONO LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO CHE COMPORTANO L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE?

- **R.2** Sono punite con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, le seguenti violazioni degli obblighi antiriciclaggio:
 - inosservanza delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela;
 - mancanza di astensione dal compiere operazioni o dall'eseguire la prestazione professionale, qualora i soggetti si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela;
 - inosservanza degli obblighi di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;
 - l'omissione di segnalazione di operazioni sospette;
 - l'omissione di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta disposto dalla UIF;
 - l'inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'UIF e degli ispettori del MEF.

VIOLAZIONE	SANZIONE BASE	SANZIONI PER VIOLAZIONI MENO GRAVI	SANZIONE IN CASO DI VIOLAZIONI GRAVI RIPETUTE SISTEMATICHE O PLURIME	VIOLAZIONI GRAVI RIPETUTE SISTEMICHE PLURIME CON VATAGGIO ECONOMICO
Inosservanza obblighi di adeguata verifica della clientela	2.000 €	Riduzione da 1/3 a 2/3	Da 2.500 a 50.000 €	
Mancanza di astensione dal compiere operazioni in caso di impossibilità oggettiva ad effettuare l'adeguata verifica della clientela	2.000 €	Riduzione da 1/3 a 2/3	Da 2.500 a 50.000 €	
Inosservanza degli obblighi di conservazione dei dati	2.000 €	Riduzione da 1/3 a 2/3	Da 2.500 a 50.000 €	
Omissione di segnalazione di operazioni sospette	3.000 €		Da 30mila a 300mila €	L'importo massimo è elevato fino al doppio, se il vantaggio economico è determinato o determinabile, e comunque non inferiore a 450.000 €



			L'importo massimo è elevato fino a 1 milione di € se il vantaggio non è determinato o
			determinabile
Omissione di esecuzione al			derentinadile
provvedimento di	Da		
sospensione	5.000€ a		
dell'operazione sospetta	50.000€		
disposto dalla UIF			
Inosservanza degli obblighi			
informativi nei riguardi	Da		
dell'UIF e degli ispettori del	5.000€ a		
Mef	50.000€		

D.3 QUANDO LA SANZIONE AMMINISTRATIVA VIENE APPLICATA IN MISURA RIDOTTA?

- **R.3** L'istituto della sanzione ridotta (art. 68 D.lgs. 231/2007):
 - ha finalità deflattive e di rapida definizione del contenzioso;
 - si applica dopo l'irrogazione della sanzione;
 - comporta una riduzione dell'importo della sanzione pari ad un terzo, indipendentemente dal suo ammontare e sempre che il beneficiario non si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della medesima facoltà⁹.

L'applicabilità dell'istituto è condizionata al rispetto i limiti temporali che il legislatore prescrive puntualmente. In particolare, l'istanza con cui si richiede l'applicazione del rimedio:

- dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero¹⁰;
- è incompatibile con la richiesta, in sede giurisdizionale, di annullamento della sanzione o di ulteriore riduzione della stessa;
- dal momento in cui è ricevuta dal MEF, l'ente ha 30 giorni per comunicare (al richiedente)
 l'accoglimento o il rigetto.



Dal momento in cui l'interessato riceve la risposta del MEF, il primo dovrà procedere al pagamento della sanzione ridotta entro 90 giorni, pena la decadenza dal beneficio. Sino alla scadenza dei 90 giorni resta sospeso il termine per impugnare il provvedimento sanzionatorio.

⁹ Per il calcolo del quinquennio si considererà la data indicata sul provvedimento di accoglimento dell'istanza di applicazione della misura ridotta.

¹⁰ Ex art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011.



L'istituto della riduzione della sanzione estende la sua portata, a tutti i decreti sanzionatori già emanati e notificati agli interessati, ma che alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 90/2017 (4 luglio 2017) non siano divenuti definitivi ovvero il giudizio instaurato a seguito dell'impugnazione del provvedimento non si sia concluso con sentenza passata in giudicato.

D.4 IN CASO DI VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE, SISTEMATICHE O PLURIME, QUALI SONO I CRITERI PER LA FISSAZIONE DELLA SANZIONE?

- **R.4** Il Mef, nella circolare del 6.7.2017 (prot: DT 54071), ha dettato le linee guida per la commisurazione della pena, stabilendo che:
 - in caso di omessa segnalazione di operazioni sospette: l'intervallo edittale previsto, da € 30.000 a € 300.000, dovrà essere ulteriormente suddiviso in tre sub-intervalli di pari ampiezza, considerata l'intensità della violazione, ossia:
 - √ da € 30.000 a € 120.000;
 - √ da € 120.000 a € 210.000;
 - √ da € 210.000 a € 300.000;
 - in caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di inosservanza degli obblighi di conservazione: l'intervallo edittale previsto, da € 2.500 a € 50.000, dovrà essere ulteriormente suddiviso in tre sub-intervalli, non di pari ampiezza, considerata l'intensità della violazione, ossia:
 - √ da € 2.500 a € 15.000;
 - ✓ da € 15.000 a € 30.000;
 - ✓ da € 30.000 a € 50.000;
 - (per tutti i casi considerati) l'intensità della violazione sarà valutata tenuto conto della tipologia della violazione (grave, ripetuta, plurima, sistematica) e dell'eventuale applicabilità del favor rei;
 - individuato il sub-intervallo, l'ammontare della sanzione pecuniaria da irrogare andrà calibrata tenuto conto anche dei "criteri per l'applicazione delle sanzioni" ex art. 67, ossia:
 - ✓ gravità e durata della violazione;
 - ✓ grado di responsabilità del soggetto da sanzionare;
 - √ capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
 - entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili (rileva ai fini della maggiorazione della sanzione pecuniaria da applicarsi);
 - ✓ entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile:
 - √ livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
 - adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
 - ✓ precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.



D.5 QUALI SONO LE SANZIONI A CARICO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, PER L'OMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE?

R.5 L'art. 59 prescrive l'adozione della sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata tra € 5.000 a € 30.000, da applicarsi a ciascun componente degli organi di controllo (siti presso i soggetti obbligati) qualora, nell'esercizio della propria funzione, omettano di effettuare le comunicazioni obbligatorie.

Nei confronti dei **revisori legali e** delle **società di revisione** legale con incarichi di revisione su enti pubblici o enti sottoposti a regime intermedio, che abbiano agevolato, facilitato o reso possibili le violazioni ovvero siano responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime:

- delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III;
- di violazioni sui controlli inerenti alla valutazione e mitigazione del rischio;
- riguardo all'attuazione delle disposizioni della Consob;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da \leq 3.000 a \leq 1.000.000 oltre alla sanzione accessoria dell'interdizione da 6 mesi a 3 anni della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente¹¹.

D.6 QUALI SONO LE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULL'USO DEL CONTANTE?

- **R.6** L'Art. 63, dispone l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
 - da € 3.000 a € 50.000 in caso di violazioni delle disposizioni relative all'uso del contante e dei titoli del portatore (art.49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7)¹² ossia:
 - ✓ il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per un valore pari o superiore a 3.000€;
 - √ per il servizio di rimessa di denaro è prevista la soglia di 1.000 €;
 - √ per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta la soglia è di 3.000 €;
 - ✓ gli assegni bancari e postali sono rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità;
 - ✓ gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane;
 - √ gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

Se tali violazioni riguardano importi superiori a 250.000 €, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali;

 a € 250 a € 500 in caso di trasferimento di libretti al portatore, bancari o postali, ovvero in caso di emissione di libretti diversi da quelli nominativi;

¹¹ Previa valutazione della CONSOB ex art. 62 comma 5, D.Lgs. 231/2007.

¹² Limitazione dei trasferimenti di contante, rimesse di denaro, negoziazione a pronti di mezzi di pagamento, assegni bancari, circolari, postali.



- pari al 20% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia, in caso di apertura di tali tipi di libretti. Se tale violazione riguarda importi superiori a 50.000€, la sanzione è aumentata del 50% nel minimo e nel massimo edittali;
- pari al 10% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, in caso di loro utilizzo. Se tale violazione riguarda importi superiori a 50.000€, la sanzione è aumentata del 50% nel minimo e nel massimo edittali;
- ♦ da \in 3.000 a \in 15.000 in caso di **violazioni dell'obbligo di comunicazioni al MEF**.

VIOLAZIONE	SANZIONE BASE	PER IMPORTI SUPERIORI A 250MILA EURO	PER IMPORTI SUPERIORI A 50MILA EURO
Disposizioni relative all'uso del contante e dei titoli al portatore	Da 3.000 a 50.000€	Sanzione quintuplicata nel minimo e nel massimo	
Trasferimento di libretti al portatore, bancari o postali, o emissione di libretti diversi da quelli nominativi	Da 250 a 500 €		
Apertura di libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia	Dal 20 al 40% del saldo del libretto		Sanzione aumentata del 50% nel minimo e nel massimo edittali
Utilizzo di libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia aperti all'estero	Dal 10 al 40% del saldo del libretto		Sanzione aumentata del 50% nel minimo e nel massimo edittali
Violazione obbligo di comunicazione al Mef	Da 3.000€ a 15.000€		



PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 26/E del 26 Ottobre 2017

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sull'agevolazione ACE, a seguito della revisione delle disposizioni introdotte con decreto 3 agosto 2017, in particolare sulla: preventività delle istanze di interpello probatorio e proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni; decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all'articolo 10 del nuovo decreto ACE.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 130/E del 18 Ottobre 2017

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di un prodotto alimentare a base di farina di legumi. Nel documento di prassi l'Agenzia inquadra tale prodotto tra le "Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altrimenti preparate". Poiché tale categoria è inquadrabile nella più generica voce "Paste alimentari", di cui al n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, la cessione di prodotti alimentari a base di farina di legumi è soggetta all'IVA al 4%.

Risoluzione n. 131/E del 23 Ottobre 2017

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di infedele dichiarazione reiterata in più periodi d'imposta, è possibile applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997 (riduzione di 1/3 della sanzione) qualora l'infedele sia dovuta ad un'erronea imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.

Risoluzione n. 132/E del 24 Ottobre 2017

L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza del super/iper ammortamento nell'ipotesi in cui l'investitore, entro il 31 dicembre 2017, effettui l'ordine - accettato dal fornitore - e versi un acconto del 20% del costo di acquisizione per "bloccare" il bene e, dopo tale data, scelga di acquisire il bene stesso tramite locazione finanziaria,

alla sua quota di partecipazione agli utili, in applicazione del principio di trasparenza di cui



	facendolo acquistare da una società di leasing.
Risoluzione n. 133/E del 24 Ottobre 2017	L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo "9974" e "9975" per il versamento, mediante il Modello F24, delle somme dovute a titolo d'imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni di cui all'art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993, a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia.
Risoluzione n. 134/E del 26 Ottobre 2017	L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il reddito spettante ad un convivente di fatto (di cui all'art. 1 comma 36 della legge 29 maggio 2016, n. 76) che presta la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, è imputabile in proporzione

I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato del 25 Ottobre 2017	L'Agenzia comunica che è disponibile on line una
	guida e un video tutorial sulle locazioni brevi: le
	nuove regole, come optare per la cedolare secca,
	come inviare i dati dei contratti, quando operare la
	ritenuta

all'articolo 5 del TUIR.



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 27.10.2017 AL 10.11.2017

Martedì 31 Ottobre 2017	Presentazione telematica di Redditi PF 2017 e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, oltre che quella per la scelta del 2 per mille.	
Martedì 31 Ottobre 2017	Presentazione della dichiarazione del deceduto e della scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, oltre che per la scelta del 2 per mille, da parte degli eredi delle persone decedute nel 2016 o entro il 31.05.2017.	
Martedì 31 Ottobre 2017	Presentazione del modello REDDITI SP 2017.	
Martedì 31 Ottobre 2017	Presentazione del modello REDDITI SC 2017.	
Martedì 31 Ottobre 2017	Presentazione del modello CNM 2017 da parte della società o ente controllante in forma autonoma rispetto al modello REDDITI SC 2017.	
Martedì 31 Ottobre 2017	Presentazione della dichiarazione IRAP 2017	
Martedì 31 Ottobre 2017	Presentazione del modello REDDITI ENC 2017	
Martedì 31 Ottobre 2017	Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2015 – Modello 770/2017 Redditi 2016	
Martedì 31 Ottobre 2017	Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di Settembre 2017, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)	
Martedì 31 Ottobre 2017	Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non commerciali	
Martedì 31 Ottobre 2017	Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Settembre 2017), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.	



Martedì 31 Ottobre 2017	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Settembre 2017 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Agosto 2017.
Martedì 31 Ottobre 2017	Versamento dell' imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.10.2017 o rinnovati tacitamente a decorrere dall'01.10.2017 per i soggetti che non abbiano optato per il regime della " cedolare secca ".
Martedì 31 Ottobre 2017	Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Mod. Iva TR)
Martedì 31 Ottobre 2017	Versamento della 4º rata trimestrale del Canone TV da parte di coloro per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche e che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone i 4 rate trimestrali
Martedì 31 Ottobre 2017	Versamento 5ª rata dell'Irpef e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi dell' 1,32%, da parte contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Mod. 730/2017, Redditi PF 2017), che hanno scelto il pagamento rateale, che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno.
Martedì 31 Ottobre 2017	Versamento 5° rata dell'Irpef e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi dell'1,10%, da parte contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Mod. 730/2017, Redditi PF 2017), che hanno scelto il pagamento rateale, che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio e che hanno beneficiato della proroga disposta con il Dpcm del 03.08.2017.
Martedì 31 Ottobre 2017	Versamento della 5º rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con gli interessi dello 0,99%, e la maggiorazione dello



0,40% a titolo di interesse corrispettivo, **da parte contribuenti** non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017).

Martedì 31 Ottobre 2017

Versamento 3^a rata dell'Irpef e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi dello 0,76%, e la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da parte contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Mod. 730/2017, Redditi PF 2017), che hanno scelto il pagamento rateale, che hanno effettuato il primo versamento entro il 30° giorno successivo al termine previsto (21 agosto) e che hanno beneficiato della proroga disposta con il D.p.c.m. del 03.08.2017.

Venerdì 10 Novembre 2017

Termine ultimo, per **CAF e professionisti abilitati**, per:

- la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa;
- il calcolo delle imposte;
- la consegna al dipendente o pensionato del modello 730/2017 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730-3/2017 integrativo;
- la comunicazione al sostituto d'imposta del risultato finale della liquidazione.

Venerdì 10 Novembre 2017

Termine ultimo, per CAF e professionisti abilitati, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2017 integrativo e nei relativi prospetti di liquidazione.